



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI E PER ATTIVITA' FORMATIVE.

Convenzione n. _____

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia, C.F. 94045260711, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Foggia

E

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO d'ora in poi denominato "soggetto Ospitante", con sede legale in Roma, in Piazzale Giulio Pastore n.6, (C.F. 01165400589), rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia, Dott. Giuseppe Gigante, domiciliato per la carica c/o Direzione regionale Inail Puglia - Corso Trieste, 29 - Bari;

PREMESSO

- che l'Università, per conseguire le sue finalità, può avvalersi di collaborazioni di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni, contratti e accordi a condizione che le predette collaborazioni siano gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico delle attività svolte;
- che l'Università promuove attività volte alla creazione, al trasferimento e al progresso della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società, nonché attività volte all'accompagnamento e al sostenimento degli studenti, dei laureati, dei dottori e dottorandi di ricerca nel mettere a frutto le proprie potenzialità;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale - art. 18, comma 1, lettera a, della legge 196/1997 - prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione e di orientamento a favore di

soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859 e s.m.i.;

- che in materia di tirocini di formazione e di orientamento curricolari, l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196/1997, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, fatti salvi i casi in cui siano intervenute leggi regionali a disciplinare tale tipologia di tirocinio e a cui eventualmente si rinvia;

- che, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, le Università possono attivare corsi di perfezionamento, nonché, in attuazione dell'art. 1, comma 15 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master di primo e di secondo livello, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo;

- che per *attività formativa* è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

- che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;

- che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare e per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

- che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi

come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

- che i tirocini extra-curricolari sono disciplinati dalla normativa regionale della sede in cui hanno luogo i tirocini, alla quale si rinvia per l'attivazione degli stessi secondo le modalità e gli schemi approvati dalle leggi, dai regolamenti regionali e s.m.i;

- che, pertanto, l'Università promuove e attua per i propri studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca, corsisti iscritti a corsi di alta formazione, tirocini curriculari ed extra-curricolari ai sensi:

a) della normativa nazionale;

b) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini curriculari e extra-curricolari;

- che le attività di tirocinio curriculare saranno rivolte a favore di studenti, di laureati, anche coloro che frequentano corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, di specializzazione e master attivati dall'Università degli Studi di Foggia;

- che il Soggetto Ospitante dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – DISPOSIZIONI INIZIALI

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – OGGETTO

1. Nel rispetto della normativa in premessa, l'INAIL si impegna ad accogliere, in tirocinio curriculare, presso le proprie strutture, gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale biennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza, relativamente al curriculum in Sicurezza sul lavoro;

2. L'avvio dei percorsi di tirocinio avverrà su richiesta del Soggetto Promotore o del Soggetto Ospitante, ferma restando la disponibilità ad accogliere, di volta in volta, da quest'ultimo manifestata;

3. Il numero di tirocinanti verrà proposto dal "Soggetto promotore" ed approvato dal "Soggetto ospitante";

4. Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun

titolo. Non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e contrattuali inerenti la disciplina dei rapporti di lavoro subordinati;

Art. 3 – PROGETTO FORMATIVO

Il Soggetto Promotore si impegna a garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività di tirocinio. Per ciascun tirocinante, prima dell'avvio del tirocinio, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento compilato di concerto tra il tutor universitario ed il Responsabile aziendale per l'inserimento dei tirocinanti.

Il *progetto formativo* è da intendersi parte integrante della presente Convenzione e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. il nominativo del tirocinante;
2. i nominativi del tutor universitario e del responsabile aziendale;
3. obiettivi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture del Soggetto Ospitante;
4. le strutture del soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
5. la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
6. gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della responsabilità civile;

Art. 4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il Soggetto Promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale:

1. favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
2. designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
3. promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio, predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale, in raccordo con il tutor del Soggetto Ospitante;

4. si impegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142, a trasmettere alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o, in presenza di leggi regionali che regolamentino i tirocini curriculari, ad adempiere alle comunicazioni di rito richieste.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante:

1. individua, tra i lavoratori alle proprie dipendenze, quelli in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione, designando un tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, per tutta la durata del tirocinio, nel rispetto delle normative vigenti;
2. assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, garantendogli le condizioni di sicurezza e di igiene;
3. rende edotto il tirocinante delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS COV 2 adottate dal soggetto Ospitante, da rispettare nei luoghi di formazione curriculare alla ripresa delle attività;
4. collabora con il Soggetto Promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel progetto formativo;
5. comunica in forma scritta al soggetto Promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
6. valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del Soggetto Promotore.

Art 6-OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

2. seguire le indicazioni del tutor universitario e del responsabile aziendale, facendo riferimento ad essi per qualsivoglia evenienza ed esigenza di tipo organizzativo;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sul lavoro di cui al TU 81/2008;
4. rispettare le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS COV 2 adottate dal Soggetto Ospitante;
5. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
6. comunicare al tutor universitario e responsabile aziendale ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto Ospitante;

Art 7 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. Il Soggetto Ospitante, in caso di evento comportante responsabilità civile, lo segnala al Soggetto Promotore;
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante segnala l'evento al Soggetto Promotore, sul quale incombe l'obbligo di denunciare all'INAIL l'infortunio occorso al tirocinante, ai sensi dell'art. 53 DPR n. 1124/1965;
4. Il Soggetto Promotore comunica, altresì, a fini statistici, gli infortuni di almeno un giorno occorsi ai tirocinanti ai sensi dell'art. 18 lettera r) TU 81/2008.

Art. 8 – DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti;

2. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del tirocinio, su richiesta del tirocinante o del tutor aziendale, previa informativa al tutor universitario.

ART 9 – CREDITI FORMATIVI

Le attività svolte nel corso dei tirocini curriculari hanno valore di credito formativo se previsti dai relativi piani didattici e se coerenti con gli stessi.

ART. 10 – DIVULGAZIONE ELABORATI O LAVORI CONCLUSIVI

La divulgazione dei dati raccolti nel rispetto delle norme sulla privacy, sotto forma di elaborati e/o protocolli sarà concordata ed autorizzata dal Soggetto Ospitante.

Art. 11 – SOTTOSCRIZIONE E SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Bari.

Art. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata annuale, a decorrere dalla data della sottoscrizione. Potrà essere rinnovata su proposta scritta di una delle parti, da comunicarsi mediante PEC almeno tre mesi prima della scadenza e formale accettazione della controparte, da comunicarsi con medesima modalità.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e liceità di cui al Regolamento Ue 679/2016 (di seguito G.D.P.R.) garantendo altresì adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative idonee, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentali;

2. Le parti, in quanto titolari autonomi del trattamento dati ai sensi del G.D.P.R., reciprocamente consentono che le informazioni e i dati acquisiti durante i tirocini formativi, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione; assicurano, altresì, il rispetto dei diritti dell'interessato all'accesso, rettifica, limitazione, opposizione e cancellazione dei dati che lo riguardano, nelle ipotesi contemplate dal G.D.P.R.

ART 15- CLAUSOLA COVID

Alla luce della normativa legata al contenimento della diffusione del Coronavirus, segnatamente delle disposizioni concernenti le attività didattiche a distanza di cui al DPCM 4 marzo 2020 e successive integrazioni, permanendo l'attuale situazione epidemiologica, il tirocinio potrà svolgersi anche con modalità a distanza, per mezzo di dotazioni informatiche ed accesso a specifici ambienti on line, da concordare tra le parti.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

UNIVERSITA' DI FOGGIA

LA DIREZIONE REGIONALE
INAIL

IL RETTORE

LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

.....